



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 164 DEL 18/11/2019

OGGETTO:	NOALE MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IL GIORNO DOMENICA 01 DICEMBRE 2019 PER LA CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DI SANTA BARBARA PATRONA DEI VIGILI DEL FUOCO. ORGANIZZATORE: COMANDO PROVINCIALE VVF DI VENEZIA
-----------------	---

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

VISTA l'istanza della manifestazione in oggetto indicata;

RAVVISATA la necessità di garantire le condizioni di sicurezza ed incolumità degli utenti della strada nonché dei partecipanti all'evento, adottando i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli per la circolazione;

VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 107;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Miranese n. 7 del 16/05/2019;

ORDINA

Le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale per lo svolgimento della manifestazione in oggetto indicata nel Comune di Noale (Ve) domenica 01 dicembre 2019:

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI dalle ore 10:00 alle ore 11:30 o fino a cessate esigenze, per la durata strettamente necessaria al passaggio del corteo con il seguente percorso: via Ca' Matta (chiesetta), piazza Castello fino alla chiesa dei Santi Felice e Fortunato.

LA DEROGA all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al corteo lungo il percorso sopra indicato.

DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI dalle ore 08:00 alle ore 12:00 in piazza Castello nell'area adibita a parcheggio posta sul lato est della chiesa come da segnaletica posizionata in loco.

Il responsabile dell'organizzazione provvederà a far sì che sia posizionata idonea segnaletica stradale in conformità al Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285) e al relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (DPR n. 495 /1992), atta ad informare l'utenza dei provvedimenti



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

assunti con la presente ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione; dovrà inoltre curare e sorvegliare, per la durata della manifestazione, eventuali manomissioni o spostamenti della segnaletica stradale provvisoria.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, riportandone il periodo di validità.

Al termine della manifestazione ripristinare la segnaletica esistente.

A cura dell'organizzazione inoltre, dovrà essere garantita la possibilità di rimozione immediata delle strutture che possano impedire il transito ai veicoli di emergenza/soccorso in caso di loro intervento.

A cura dell'organizzazione dovrà essere predisposto **verbale** indicante la data e l'ora della posa dei segnali stradali previsti dalla presente ordinanza da comunicare per iscritto al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese.

La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta o provvedimenti di competenza di altri Enti o Servizi Comunali, necessari per lo svolgimento della manifestazione.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati a far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

L'organizzatore dovrà assumersi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, anche di terzi, derivanti dallo svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale come indicata nel presente provvedimento.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Miranese e all'Albo Pretorio del Comune di Noale(VE).

DISPONE

di inviare copia della presente a:

- Organizzatore;
- Questura di Venezia;
- Prefettura di Venezia;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia-Mestre e Padova;
- Compagnia Carabinieri di Mestre;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano;
- Comando Provinciale dei VV.FF. di Venezia e Padova;
- Stazione Carabinieri di Noale;
- Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima e AULSS6 Euganea;
- Sala Operativa 118;
- Direzione Sanitaria di Dolo e Mirano;
- Pronto Soccorso di Dolo e Mirano;
- Comune di Noale;
- Uffici URP e Manutenzione del Comune di Noale.

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. n. 1034/1971) o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

Ai sensi dell'art. 37 comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

Cittadin Michele / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale